

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1007

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, COSTA RAFFAELE,
d'AQUINO, de LORENZO, de LUCA, MELILLO, STERPA,
ZANONE**

Presentata il 16 luglio 1987

**Modifica di norme della Costituzione concernenti
il Presidente della Repubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge costituzionale recepisce alcune proposte di revisione della Costituzione formulate dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, e assistite da un vasto consenso dei gruppi politici, in ordine alla normativa concernente il Presidente della Repubblica.

Le proposte avanzate non tendono a modificare l'attuale posizione costituzionale del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento, che si ritiene complessivamente soddisfacente, sia per quanto riguarda il collegio elettorale che lo esprime, sia per quanto riguarda i poteri e la durata del mandato. Si propone invece di razionalizzare alcuni aspetti della normativa costituzionale in materia, che l'esperienza ha rivelato difettosi o carenti: come quelli concernenti la riele-

gibilità, il « semestre bianco » e la disciplina dell'impedimento.

* * *

1. — Le modifiche proposte agli articoli 85 e 88 della Costituzione sono pertanto nel senso di sancire la non rieleggibilità immediata del Presidente della Repubblica (come richiesto con un « messaggio » del Presidente Segni e con un disegno di legge del Governo Leone fin dal 1963), con contestuale revisione del « semestre bianco », che inibisce lo scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale.

Quanto alla non rieleggibilità, si è tenuto soprattutto conto della lunga durata del mandato presidenziale, anche rispetto ad altri ordinamenti, limitandosi però a

proporre la non rieleggibilità « immediata », come previsto dal penultimo comma dell'articolo 104 della Costituzione per i membri del Consiglio superiore della magistratura, anziché una non rieleggibilità assoluta qual è prevista dal terzo comma dell'articolo 135 per i giudici costituzionali (che hanno un mandato più lungo), al fine di non comprimere eccessivamente la capacità della persona. D'altra parte, non si può escludere che, in situazioni politiche o sociali particolari, si ponga l'esigenza di rieleggere una personalità che già ebbe in passato a ricoprire la carica.

Circa il « semestre bianco », non si è optato per la sua pura e semplice abolizione, tenendo conto che, se è vero che in quel periodo possono ben verificarsi circostanze che consiglino di procedere allo scioglimento, d'altra parte è da ricordare che, secondo una parte della dottrina, i poteri del Capo dello Stato sono in certo senso attenuati per l'avvicinarsi della scadenza del mandato. Si è pertanto preferita la soluzione intermedia di consentire lo scioglimento anche nell'ultimo semestre del mandato presidenziale, ma su parere conforme dei Presidenti delle Camere: parere che diventa così, per questa ipotesi, non solo obbligatorio, ma anche vincolante.

2. — Si propone altresì di dare una definizione normativa organica a tutta la materia dell'impedimento, che ha sollevato tante polemiche dopo il « caso Se-

gni » e che non sembra il caso di lasciare ulteriormente affidata alla prassi. A questo scopo si è ritenuto di differenziare nettamente la disciplina dell'impedimento temporaneo, che sinora è stato dichiarato dallo stesso Presidente (il che non vale ad inquadrare l'istituto nell'ambito della delega, poiché il supplente trae la sua legittimazione, verificatosi il presupposto dell'impedimento, dalla stessa Costituzione), rispetto a quella dell'impedimento permanente, per il quale già la prassi ha ritenuto necessario un pronunciamento concorde dei massimi organi costituzionali dello Stato, per evitare ogni rischio o sospetto di deposizione.

* * *

Il testo che si propone per la modifica degli articoli 85, 86 e 88 della Costituzione (così come le considerazioni motivate che lo accompagnano) è ripreso dalla *Relazione conclusiva* della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presentata alle Presidenze delle Camere il 29 gennaio 1985, e in quella sede assistito da un largo consenso. Esso potrà naturalmente essere modificato e perfezionato, formalmente e sostanzialmente, nella sede propria, che è quella del dibattito parlamentare sul presente progetto di legge e sugli altri contestualmente presentati per una riforma complessiva del nostro ordinamento costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è immediatamente rieleggibile ».

ART. 2.

1. All'articolo 86 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'impedimento permanente sussiste quando lo dichiarano concordemente il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato, il Presidente della Corte costituzionale e il Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Negli ultimi sei mesi del suo mandato può esercitare tale facoltà solo su parere conforme dei Presidenti delle Camere ».